REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Codice Fiscale n. 80002270074)

* * * * *

CONTRATTO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'IMPRESA _____, CON SEDE IN _____, (CODICE FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE _____), PER LA CESSIONE, A TITOLO ONEROSO, DI MATERIALE ROTABILE COMPRENDENTE N. 3 LOCOMOTORI E N. 10 CARROZZE DISMESSO DALLA EX TRAMVIA PILA - COGNE.

VALORE EURO _____ =

* * * * * * * * * * * * * *

L'anno **duemilaventuno**, addì _____ , del mese di _____ , in Pollein, Loc. Autoporto, 32, tra:

1) il dottor ingegner Marco Trevisan, nato a Aosta il 08.04.1972, residente in Aosta, dirigente regionale pro-tempore della Struttura Dirigenziale Aeroporto e Ferrovie, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27 marzo 2020, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (di seguito Regione);

2) il signor _____ , nato a _____il _____, residente in _____, in qualità di _____, il quale interviene nel presente atto a nome e per conto di _____

BOZZA

_____

_____ (di seguito Soggetto aggiudicatario).

premesso che

- con provvedimento dirigenziale n. 4073 del 22 luglio_2021 del dirigente regionale pro-tempore della Struttura aeroporto e ferrovie è stata approvata l'indizione della procedura di cui trattasi;
- con provvedimento dirigenziale n. ____ del _____2021del dirigente regionale pro-tempore della Struttura aeroporto e ferrovie è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi;

quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CESSIONE

La Regione cede, a titolo oneroso, la proprietà del materiale rotabile usato costituito da n. 3 locomotori e n. 10 carrozze aventi le seguenti caratteristiche di progetto:

Locomotori: Scartamento: 900 mm;

Lunghezza fuori tutto: 9100 mm;

Larghezza della cassa: 1640 mm;

Velocità massima: 40 Km/h;

Potenza continuativa alla ruota: 205 KW;

Potenza allo spunto alla ruota: 305 KW;

Peso: 38 t;

Un singola sospensione primaria realizzata con molle

BOZZA

elicoidali e ammortizzatori.

Carrozze: Scartamento: 900 mm;

Due assi indipendenti;

Lunghezza fuori tutto di 6440 mm;

Larghezza fuori tutto di 1550 mm;

Una singola sospensione realizzata con molle elicoidali e relativi ammortizzatori;

Capacità di 15 posti a sedere;

(una carrozza con dotazione idonea al trasporto di disabili)

Nel materiale oggetto di cessione e nel relativo prezzo sono compresi due carica-batterie statici, alcuni pezzi di ricambio, manualistica, un terzo carica-batterie privo di collaudo e varia documentazione tecnica.

ART. 2 – PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

1. I beni di cui all'art. 1 del presente Contratto sono ceduti al Soggetto aggiudicatario al prezzo di Euro _____ (di seguito, "corrispettivo").
2. L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Contratto, dovrà procedere al pagamento, in un'unica soluzione, del corrispettivo dovuto alla Regione.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA e la relativa piattaforma regionale.
4. Restano a carico del Soggetto aggiudicatario gli eventuali oneri, adempimenti e tasse relativi al passaggio di proprietà del materiale rotabile, inclusi gli eventuali adempimenti e spese per pratiche doganali.
5. Il prezzo del materiale rotabile non è soggetto ad IVA in quanto la

BOZZA

vendita non presenta carattere commerciale trattandosi di un'attività istituzionale.

ART. 3 – RITIRO DEL MATERIALE ROTABILE

1. Il ritiro del materiale rotabile sarà a carico del Soggetto aggiudicatario e potrà avvenire, previo avviso di 15 giorni alla Regione, a partire dal giorno successivo al pagamento di quanto dovuto.
2. Il ritiro del materiale dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni dall'avvenuto pagamento. Per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale verrà applicata una penale di euro 100,00 (euro cento/00), fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.
3. Per gravi motivi documentati è prevista la possibilità di prorogare il termine di cui al comma precedente previa autorizzazione da parte della Regione.
4. Il ritiro avverrà, in una o più fasi, che saranno appositamente verbalizzate, presso le stazioni situate nei Comuni di Gressan e di Cogne e dovrà comprendere la totalità del materiale rotabile. In caso di ritiro parziale la Regione tratterrà la cauzione definitiva a titolo di compensazione per il materiale non ritirato.
5. All'atto del ritiro il Soggetto aggiudicatario dovrà presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispettivo.
6. Il ritiro, il trasporto del materiale rotabile, eventuali pratiche doganali e i relativi costi, così come gli oneri e le responsabilità per eventuali disconnessioni, smontaggi, imballaggi, accesso, carico, scarico ed ogni altra operazione od adempimento che fossero necessari allo scopo, saranno a completo carico del Soggetto aggiudicatario.

BOZZA

7. Eventuali danni alle opere civili e all'infrastruttura conseguenti alle fasi di smontaggio e carico del materiale saranno addebitati al Soggetto aggiudicatario.

ART. 4 – STATO ED UTILIZZO DEL MATERIALE

1. Il materiale, che viene dismesso senza essere mai stato utilizzato per il pubblico esercizio e venduto come "visto e piaciuto", risulta provvisto di punzonatura di costruzione e di collaudi parziali, ma non di un collaudo definitivo dell'intero sistema (locomotori + carrozze) sull'infrastruttura.
2. La Regione non fornisce alcuna garanzia sul materiale oggetto di cessione. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione dello stesso nelle condizioni in cui si trova, senza possibilità di richiedere indennizzi, ripristini o riduzioni sul prezzo, né di addebitare qualsivoglia onere od obbligo alla Regione.
3. Copia della documentazione in visione in sede di gara, potrà, previo pagamento dei relativi costi di riproduzione, essere ritirata dal soggetto aggiudicatario contestualmente al ritiro del materiale rotabile; successivamente la Regione non sarà tenuta a fornire ulteriore documentazione o informazioni sul materiale oggetto di cessione.
4. L'utilizzo del materiale a cessione avvenuta è nella piena responsabilità dell'aggiudicatario, che è libero di alienare, riciclare, smaltire o utilizzare il materiale oggetto di cessione senza vincolo alcuno da parte della Regione.
5. Il logo presente sulle carrozze è di proprietà della Regione e non potrà essere utilizzato; è onere del Soggetto aggiudicatario provvedere a rimuoverlo o mascherarlo.

BOZZA

ART. 5 – CAUZIONE

1. La cauzione, rilasciata al momento della presentazione della domanda di partecipazione, garantisce la Regione in caso di rinuncia o mancata stipulazione del contratto, mancato possesso dei requisiti, mancato pagamento, mancato o parziale ritiro del materiale, danni nelle operazioni di carico dello stesso e altre inadempienze rispetto ai termini contrattuali e, in tali circostanze, potrà essere escussa dalla Regione.
2. La cauzione sarà svincolata solamente a seguito del ritiro del materiale rotabile, nella sua totalità, da parte dell'aggiudicatario.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di ritardo nel ritiro del materiale rotabile saranno applicate le penali previste dall'art. 3 del presente Contratto. Decorsi ulteriori 80 giorni senza che il Soggetto aggiudicatario abbia ritirato il materiale rotabile, la Regione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la relativa cauzione.
2. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti da parte del Soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. In tali casi il lotto sarà aggiudicato all'offerente che segue in graduatoria.

Art. 7 – ONERI CONTRATTUALI E CLAUSOLE FISCALI

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti la stipulazione del presente Contratto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

BOZZA

Art. 8 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il foro competente sarà quello della parte venditrice e viene individuato insindacabilmente in quello di Aosta.

Art. 9 – RISERVATEZZA

1. Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad utilizzare i dati di cui è entrato in possesso attraverso il presente Contratto e le attività ad esso conseguenti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, trattamento dei dati e tutela di privativa industriale.
2. Il Soggetto aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri fornitori o subcontraenti.
3. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 la Regione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente Contratto o acquisiti per effetto dell'attuazione dello stesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta, ovvero, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investita.
4. Il trattamento dei dati da parte della Regione verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Regolamento UE.

BOZZA

5. I dati soggetto aggiudicatario potranno essere trattati e conosciuti dal personale dalla Regione che cura il procedimento oggetto del contratto, dai soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi e comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
6. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni decorrenti dal completamento delle attività previste nel presente contratto. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgersi alla Regione ed al suo DPO (Data Protection Officer), indicato nel relativo sito internet.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata in lingua italiana o francese, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per il Soggetto aggiudicatario a:

[denominazione]

c.a. [nominativo referente]

[indirizzo] [C.A.P.] [città]

PEC […]

per la Regione a:

Regione autonoma Valle d'Aosta - Struttura aeroporto e ferrovie

Loc. Autoporto, 32 - 11020 Pollein (Aosta)

BOZZA

PEC: trasporti@pec.regione.vda.it

* * * * * * * * * * * * * * *

Il presente Contratto fra le parti è stato redatto in duplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto in Pollein il _____.

L'ACQUIRENTE IL VENDITORE

_____ _____

BOZZA